

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 31/05/2024

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 4.8.2015 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 41.040,00, da restituire mediante n. 108 rate mensili di € 380,00 ciascuna;
- nel mese di novembre 2021, in corrispondenza della rata n. 72 su 108, estingueva anticipatamente il finanziamento;
- esperiva invano reclamo in data 24.10.2023 richiedendo il rimborso della somma di € 2.842,38.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

A) In primo luogo, eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società che assiste il ricorrente, in quanto cessionaria parziale del credito relativo all'eventuale importo riconosciuto, all'esito del procedimento, al medesimo; ciò in ragione del fatto che, a suo dire, la presenza del detto accordo cessorio sarebbe sintomatica di un operare anche nell'interesse proprio e non solo nell'interesse del cliente secondo l'indole del procedimento ABF.

Produce un atto di "cessione parte del credito incerto e futuro avente natura di indebito".

B) Inoltre, secondo l'intermediario, l'operazione in questione, così svolta dalla società di tutela del cliente, violerebbe la normativa bancaria-finanziaria concretandosi in illegittima attività di cessione di crediti, riservata agli iscritti in apposito albo.

C) L'intermediario eccepisce altresì che la società incaricata svolgerebbe professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, alle quali si applica l'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a norma del quale "le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggetti alla licenza del questore". Quindi l'operatività della società – che è priva di detta licenza – sarebbe inficiata dall'assenza di idonea autorizzazione allo svolgimento delle attività poste in essere.

D) Nel merito, l'intermediario eccepisce la piena legalità del modulo contrattuale, e quindi la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto.

Pur trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021, per il quale non risulta dovuto alcun tipo di rimborso relativamente ai costi contrattualmente pattuiti come costi "up front", così come confermato dal Collegio di Coordinamento n. 21676/21 del 15/10/2021 ed in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11- octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, l'intermediario ha prontamente messo in atto i principi derivanti dalla Banca d'Italia (comunicazione 4 dicembre 2019). Nel caso di specie, infatti, la scrivente ha provveduto a decurtare in conteggio estintivo /rimborsare volontariamente al cliente gli importi degli oneri non goduti, nello specifico la commissione per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito anche se contrattualmente pattuiti come up-front.

Quanto agli oneri recurring, in sede di conteggio estintivo, ha provveduto a rimborsare, quali voci di costo ristorabili, le spese di incasso quote e le commissioni per la gestione del finanziamento.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis, la stessa è manifestamente infondata, poiché il criterio deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi.

Non sono dovute spese legali.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

L'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società che assiste il ricorrente, in quanto cessionaria parziale del credito relativo all'eventuale importo riconosciuto, all'esito del procedimento, al medesimo.

Questo Collegio nella riunione del 30/04/2024 esaminando un ricorso nel quale sussisteva una cessione di identico tenore e figurava la stessa pregiudiziale del caso in esame, ha

accolto il ricorso per l'intero importo risultante dalla tabella di calcolo. Anche nel caso di specie l'eccezione può essere superata.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata tem-poris) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	72
rate residue	36

TAN ▶	4,77%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	33,33%
- in proporzione alla quota	12,39%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	interessi (recurring)	€ 7.733,13	€ 2.577,71	€ 958,12	<input type="radio"/>	€ 605,87	€ 1.971,84
<input type="radio"/>	comm perfezionamento (up front)	€ 923,40	€ 307,80	€ 114,41	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 114,41
<input type="radio"/>	comm gestione (recurring)	€ 923,40	€ 307,80	€ 114,41	<input type="radio"/>	€ 428,46	-€ 120,66
<input type="radio"/>	provv intermed credito (up front)	€ 3.283,20	€ 1.094,40	€ 406,78	<input type="radio"/>	€ 411,00	-€ 4,22
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.961,37
interessi legali							si

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.961,37.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 2.842,38], che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31.03.2017 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Ha ritenuto up front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto.

Nel caso in cui, come nel caso di specie, l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, il Collegio considera sempre up front le commissioni dell'intermediario del credito (decisione n. 12720 del 12.10.2017).

In presenza di specifica domanda, anche gli interessi corrispettivi sono stati ritenuti rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022).

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.961,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA